

Corte di Cassazione sezione penale sentenza n° 9633 del 5 marzo 2015

Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal M**** avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell'esercizio pubblico da quello gestito, denominate **** Bar, con decreto del Gip di Ivrea del 23 settembre 2014.

Nel disattendere la richiesta di riesame il Tribunale subalpino ha rilevato che il Mauro è indagato in relazione al reato di cul all'art. 659, comma 1, cod. pen., in quanto nella qualità di gestore del predetto esercizio commerciale avrebbe diffuso musica ad alto volume che, attraverso le porte lasciate aperte, si sarebbe diffusa sulla pubblica via e perchè avrebbe favorito lo stazionamento sulla strada e nel cortile retrostante il locale del clienti i quali avrebbero ivi assunto bevande schiamazzando anche in ore notturne.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento il Mauro deducendo la assenza degli element! glustificativl per la adozione del provvedimento cautelare.

In particolare egli ha evldenziato di avere fatto quanto era in suo potere per limitare la invadenza acustica derivante dalla presenza degli avventori del suo locale nell'ambiente ad esso circostante.

Il ricorrente ha, altresi, evidenziato la omessa motivazione in ordine alla derivazione delle immissioni sonore in ipotesi moleste dal locale da lul gestito e non dagli altri locali pur presenti in zona, nonchè in ordine alla esclusa adeguatezza a salvaguardare gli interessi tutelati con il provvedimento impugnato di fronte al Tribunale di Torino del solo sequestro dell'apparato utilizzato all'interno di esso per la diffusione della musica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato fondato nel termini che saranno di seguito chiariti, deve pertanto essere accolto come da motivazione che segue.

Deve, preliminarmente, ricordarsi che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito nel soli limlti derivanti dalla deduzione della violazione di legge, secondo l'espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Va. d'altra parte, precisato che, per costante orientamento giurisprudenziale, disponendo l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che le sentenze e le ordinanze emesse dal gludice debbano essere motivate a pena di nullità, laddove il vizio della lamentato motivazione del provvedimento cautelare reale si traduca in una censura talmente radicale di essa tale da condurre alla affermazione che la stessa, stante la impossiblità di ricostruire l'iter logico seguito dal gludicante, sia meramente apparente, la doglianza effettivamente dedotta consiste in una vlolaziene di legge come tale astrattamente ammissibile anche in case di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (in tal senso da ultimo: Corte di cassazione, Sezione IV, 17 ottobre 2014, n. 43480).

Sempre in via preliminare va ricordato, preso atto della circostanza che nel confronti dell''ndagato si procede in ordine alla violazione dell'art. 659, prime comma, cod. pen., che la detta disposizione codicistica prevede due distinte fattispecie di reato; l'una, sanzionata

659, si vertflca allorquando l'evento costitulvo dal primo comma dell'art. cioè il disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, derivi dell'illecito, qualcosa di diverso dal mero superamento del limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; l'altra, prevlsta dal secondo comma della medesima disposizione, si ha qualora la violazione del limiti relativi alla illeceità delle immissioni sonore riguardi altre prescrizioni legali o attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse della Autorità. da quelle direttamente impositive i limiti di immissioni acustica (Corte di cassazione, Sezione ill penale, 9 ottobre 2014, n. 42026).

Come detto nel caso che interessa il sequestro di cui si discute è stato adottato inell'amblto di una indaglne avente ad oggetto la violazione dell'art. 659, comma 1, cod. pen.

A tale proposito rammenta il Colleglo che, ancora di recente, questa stessa Sezione, in una fattispecie assai simile alla presente, ha avuto occasione di ribadire che la glurisprudenza di leglttimità ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale e responsablle del reato di cul all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo gluridico di ontrollare che la frequentazione del locale da parte dei cilenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perchè, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconduciblle al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.

Laddove gli schiamazzi o I rumor! avvengano all'interno dell'esercizio non c'e dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbllgo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius exciudendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto.

Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga, come nell'occasione, all'estemo del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno

fornire elementi atti a evtdenziare che egli non abbla esercitato il potere di controllo e che a tale omlssione sia riconduciblle la verificazione dell'evento (Corte di cassazione, Sezione ilI, 5 settembre 2014, n. 37196).

Nel caso ora in esame il Tribunale di Torino, che pur riconosce il fatto che il Mauro si è concretamente attivato per scongiurare che si veriflchino i lamentati disturbi qutete pubblica al di fuori del locale da lul gestito, apponendo a tal fine cartelli col quail si invitavano gli avventori a non sostare sul marciaplede ed a non schiamazzare, adibendo persino due suoi collaborator! al controllo del rispetto di quanta sopra, attribulsce, in manlera priva un potere in capo all'Indagato di "sanzionare" le eventuali di alcuna motivazione. il cui mancato esercizio si porrebbe quale Fattore causale idoneo a fondare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato a lul ascritto in sede di imputazione provvisoria.



Siffatto potere, osserva ancora il Tribunale, si sarebbe dovuto realizzare o non somministrando nuove bevande agli avventori ovvero allertando la Forza pubblica.

alla seconda cautela suggerita dal gludice del riesame che lo Rileva la Corte, quanto riferimento ai ripetuti accertamenti condotti dalla pollzia stesso organo, facendo gludiziaria, da atto dell'avvenuto intervento di questa, di tal che sarebbe stato intile da del Mauro a sua volta convocare ulteriormente la Forza pubblica, la quale, d'altra parte, non risulta che abbla, nel corso del suoi Interventi, adottato provvedimenti sanzionatori nei confronti del pretesi disturbatori; mentre, quanto alla prima mlsura, in disparte ogni questione in ordine alla, solo postulata dal Tribunale, ricorrenza delle condizioni per la sua astratta possibile attuabilità, attesa la natura di esercizio pubblico del locale gestito Mauro, essa, per essere almeno in parte efficace e non inutilmente discriminatoria, presupposto il Mauro avesse identificato nei soggetti cui riflutare la che somministrazione di bevande coloro i quall si davano schiamazzi, cosa che, avvenendo tali condotte al di fuori del locale, non si vede come il Mauro avrebbe potuto fare.

Osserva, altresi, la Corte che, con riferimento al requisito della necessaria proporzionalità ed adeguatezza della misura disposta, questa Corte ha avuto modo di ribadire che i principi di proporzionarità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personall - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il gludice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 magglo 2014, n. 21271).

Al riguardo, con specifico riferimento alla asserita provenienza di immissioni sonore dall'interno del locale, derivanti dall'uso eccessivo di impianti di amplificazione musicale, il Tribunale, con argomentazione francamente non comprensibile, esclude che il sequestro potesse essere limitato, invece che all'intero locale, al solo impianto di amplificazione atteso che in quel caso il Mauro avrebbe potuto legittimamente fare uso di altro diverso impianto.

Sul punto osserva la Corte che non si vede la ragione per la quale siffatta circostanza, proprio per la adozione dell'avverbio "legittimamente" da parte del Tribunale, presupponendo essa un uso di mezzi tecnici non in contrasto con gli eventualli interessi generali o specifici di terzi, avrebbe dovuto comportare la frustrazione delle finalità proprie del più contenuto strumento cautelare che, in luogo del sequestro dell'intera azienda, sarebbe stato piu opportuno adottare. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino che, nel considerare nuovamente l'Istanza di riesame proposta dal Mauro avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Ivrea del 23 settembre 2014, si atterrò al principl sopraesposti.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014

il Consigliere estensore



Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com